

AVVISO – MISURA A

Disposizioni Attuative della l.r. 23/2004 Interventi di sostegno al sistema della formazione professionale

1. INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi ammissibili ai sensi della l.r. 23/2004 sono destinati alla ristrutturazione ed adeguamento dell'offerta formativa professionale della Regione Liguria attraverso il sostegno alla gestione degli Enti di formazione. Sono pertanto ammissibili ad agevolazione le spese relative a fatture già emesse comprensive di I.V.A. se dovuta (ma non incassate sotto alcuna forma) dagli Enti di formazione a fronte di progetti/corsi di formazione professionale assegnati dall'Amministrazione Regionale e/o dalle Amministrazioni Provinciali.

2. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di agevolazione gli Enti di formazione con sede/i operativa/e, ubicata/e sul territorio della Regione Liguria ed in regola con le procedure di accreditamento per una o più tipologie di attività (attività riferite all'ex obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua e permanente, area dello svantaggio e fasce deboli) in maniera piena o condizionata, ai sensi del Decreto Ministeriale 25 maggio 2001 n. 166, della deliberazione di Giunta regionale n. 1219 del 25/10/2002, della deliberazione di Giunta regionale n. 1646 del 24/12/2002 nonché della deliberazione di Giunta regionale n. 567 del 07/06/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

3. AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni previste consistono in un finanziamento al tasso dello 0,5% annuo (0,25% semestrale) di importo non superiore a quanto già fatturato comprensivo di I.V.A. se dovuta (ma non incassato sotto alcuna forma) alle Amministrazioni regionale e/o provinciali nel corso dell'ultimo semestre che precede quello di presentazione della domanda. L'ammontare delle spese fatturate e non ancora incassate deve essere certificato (vedere allegato n. 2A) dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

L'importo dei finanziamenti complessivi concessi in un anno solare non deve comunque essere superiore a 300.000,00 Euro per ogni Ente presente sul territorio regionale (così come modificato con la D.G.R. 1302 del 5/11/2010). Tali finanziamenti vengono erogati da F.I.L.S.E. Spa e devono essere restituiti in occasione di ogni pagamento da parte delle Amministrazioni regionale e/o provinciali delle fatture finanziate e comunque entro un termine massimo di un anno dalla data di erogazione dell'importo concesso.

4. REGIME DI AIUTO E CUMULABILITA'

Le agevolazioni di cui al punto 3 sono concesse, nel limite delle disponibilità dei fondi così come meglio specificato al punto 5 del presente avviso, secondo il regime "de minimis" (Regolamento CE n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza minore pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CE n. 379/5 del 28/12/2006).

Ai sensi del Regolamento sopra citato l'importo complessivo degli aiuti in "de minimis" accordato ad un medesimo soggetto non può superare 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

A tal fine l'Ente beneficiario assume l'onere di verificare che qualsiasi aiuto supplementare, sempre a titolo di "de minimis", non comporti il superamento del predetto limite di 200.000 Euro e di comunicare, all'atto della presentazione della domanda (vedere allegato 1A), informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti in "de minimis" ricevuti nell'arco di tre esercizi finanziari (soggetto concedente, data di concessione e importo).

Ai fini del rispetto di tale norma l'aiuto relativo all'agevolazione di cui al punto 3 viene calcolato attualizzando, alla data di concessione del finanziamento, la differenza tra il costo in termini di interessi che l'ente sosterebbe reperendo il finanziamento a condizioni di mercato (ad un tasso stabilito convenzionalmente pari al tasso di interesse base comunitario, in vigore al momento della concessione dell'agevolazione medesima da parte di F.I.L.S.E. maggiorato di un punto percentuale in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/07/2008 e successive modifiche e integrazioni) ed il minor costo per interessi effettivamente sostenuto grazie alla concessione del finanziamento alle condizioni agevolate previste dal presente avviso.

Gli interventi oggetto di agevolazione non possono essere oggetto di altri incentivi.

5. DISPONIBILITA' E DESTINAZIONI DEL FONDO

Le disponibilità finanziarie per concedere le agevolazioni sono costituite dallo stanziamento di cui al "Fondo di rotazione del sistema formativo - sostegno alla gestione" del bilancio regionale, pari a Euro 1.000.000,00; il tutto al netto dei corrispettivi da attribuire alla F.I.L.S.E. per la gestione del fondo stesso ai sensi dell'art. 1 comma 4 della l.r. 23/2004, nonché dagli interessi maturati sul fondo medesimo e da eventuali somme recuperate dalla Regione Liguria nei confronti degli Enti del sistema formativo per la revoca o riduzione dei finanziamenti concessi, con fondi regionali, per lo svolgimento di attività formativa.

6. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di agevolazione, redatte in bollo e compilate secondo il fac-simile di cui all'allegato 1A reperibile presso la F.I.L.S.E. Spa o direttamente presso il sito internet www.filse.it, devono essere indirizzate a:

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico Spa – F.I.L.S.E. Spa
Via Peschiera 16 – 16122 Genova

Le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data del 6/11/2008 e verranno finanziate sino ad esaurimento dei fondi.

Le stesse devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, a F.I.L.S.E. Spa (a partire dalla data stabilita) ed esclusivamente a mezzo raccomandata, devono essere corredate della documentazione di cui al successivo punto 7 e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, ai sensi dell'art. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 (ossia trasmesse unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità).

Sulla busta deve essere apposta la dicitura "DOMANDA DI AGEVOLAZIONE ai sensi della L.R. 23/2004 – Sostegno alla gestione delle agenzie formative"

Non potranno essere erogati nuovi finanziamenti agli enti richiedenti che non risultino in regola con le restituzioni dei precedenti finanziamenti erogati.

Ai fini dell'ordine di presentazione delle domande farà fede la data, ora e minuto del timbro postale di spedizione della raccomandata. A tal fine, le domande stesse dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, esclusivamente a mezzo posta tramite raccomandata spedita da uffici del Servizio delle Poste Italiane dotati di timbratura automatica con orario di impostazione.

7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Le domande devono essere presentate corredate dai seguenti documenti:

- modulo di domanda secondo il fac-simile di cui all'allegato 1A;
- certificazione delle spese fatturate (e non ancora incassate sotto alcuna forma) alle Amministrazioni Regionali e/o provinciali nel corso dell'ultimo semestre che precede quello di presentazione della domanda. Tale certificazione dovrà essere redatta con apposita dichiarazione (vedere allegato n. 2A) dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

La documentazione di cui sopra deve intendersi obbligatoria ai fini dell'applicazione del punto 8.1 paragrafo 5.

8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE

8.1 Procedimento amministrativo

L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data, ora e minuto di spedizione delle domande e nel caso di parità si procederà al sorteggio.

Le domande potranno essere trasmesse a decorrere dalla data del 6/11/2008 come specificato al punto 6.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della legge regionale 6/6/1991, n. 8 e del relativo regolamento di attuazione (Reg. regionale 4 luglio 1994 n. 2).

Il primo atto del procedimento è costituito dalla comunicazione dell'avvio dello stesso che il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente entro il decimo giorno successivo al ricevimento della domanda.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 2, comma 5, del regolamento regionale n. 2 del 1994 alle domande irregolari o incomplete sarà assegnato, dal responsabile del procedimento, per il perfezionamento un termine perentorio di 15 giorni oltre il quale la domanda sarà considerata inammissibile.

Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessaria l'integrazione dei dati e delle informazioni fornite dal richiedente il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del regolamento regionale n. 2 del 1994, provvederà alla specifica richiesta assegnando un termine perentorio di 15 giorni trascorso il quale il progetto verrà valutato sulla base della documentazione agli atti.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'art. 23 e seguenti della legge regionale 6/6/91, n. 8 e successivo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

8.2 Esame istruttorio

Tutte le domande sono valutate sotto il profilo dell'ammissibilità formale attraverso la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente avviso e le risultanze con l'ammontare del finanziamento concesso verranno comunicate all'Ente interessato.

Le risultanze complessive dell'istruttoria di tutte le domande presentate sono compendiate in una apposita scheda istruttoria sottoscritta dal responsabile del procedimento competente e sulla base delle risultanze medesime FI.L.S.E. assume le relative decisioni in ordine alla concedibilità o meno della agevolazione stessa.

9. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese di gestione già fatturate e non incassate – secondo quanto specificato nel punto n. 3 - così come certificate dal legale rappresentante dell'Ente richiedente che si dovrà impegnare altresì a conferire un regolare mandato irrevocabile alla propria banca e nell'interesse di FI.L.S.E., ai sensi dell'art. 1723, 2° comma C.C., affinché le somme percepite – a titolo di pagamento delle fatture finanziate - dall'Ente richiedente vengano accreditate sul c/c di FI.L.S.E. a rimborso del finanziamento concesso.

10. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

L'erogazione del finanziamento a tasso 0,5% annuo avverrà, previa stipula del relativo contratto, dietro presentazione di apposita richiesta di erogazione del finanziamento (vedere allegato 3A), corredata dal documento

unico di regolarità contributiva (DURC) come stabilito dall'art. 553 della legge 266/2005 nonché dalla ulteriore documentazione richiesta da FI.L.S.E. tra cui la lettera di mandato irrevocabile, da inviare da parte dell'Ente di formazione alla propria banca e da quest'ultima accettata (vedere allegato 4A), a versare a FI.L.S.E. la somma percepita in dipendenza del pagamento da parte delle Amministrazioni regionale e/o provinciali delle fatture finanziate emesse dall'Ente di formazione.

11. REVOCHE

La revoca delle agevolazioni ed il conseguente recupero delle somme erogate, compresi gli interessi legali dal momento dell'erogazione a quello della restituzione, potrà essere disposta da F.I.L.S.E. qualora il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri.

In caso di rimborso del finanziamento di cui al punto 3 dopo oltre un anno dalla data di erogazione dell'agevolazione previsto dal presente avviso è prevista l'applicazione di un tasso moratorio pari al tasso legale + 5 punti percentuali fino alla data effettiva di restituzione dell'importo erogato. In tale caso, inoltre, la Regione Liguria potrà valutare la possibilità di rivalutare l'accreditamento in essere.

12. CONTROLLI

La Regione e la F.I.L.S.E. S.p.A potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate dall'Ente.

14. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è F.I.L.S.E. S.p.A..